



Direzione: SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Area: AREA GESTIONE DEL PERSONALE, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00755 del 06/08/2026

Proposta n. 1944 del 30/07/2026

Oggetto:

Approvazione del "Rendiconto risorse decentrate - anno 2025" e conseguente costituzione del "Fondo definitivo risorse decentrate - anno 2026". Rideterminazione delle risorse relative all'anno 2026 destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di un incarico di EQ, ai sensi del CCNL comparto Funzioni locali triennio 2022-2024.

Proponente:

Estensore	PUNZO FEDERICO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PUNZO FEDERICO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	G. COPPOLA	_____firma digitale_____
Direttore	B. DOMINICI	_____firma digitale_____
Firma di Concerto		

LA DIRETTRICE

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 24 e 53;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 20 gennaio 2026, n. D00003, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 gennaio 2026, n. U0007, è stato conferito alla dott.ssa Barbara Dominici l'incarico di direttrice del servizio "Amministrativo";

VISTA la determinazione 4 settembre 2024, n. A00720 (Dott. Gianluca Coppola. Conferimento dell'incarico di dirigente dell'area "Gestione del personale, Procedimenti disciplinari", istituita nell'ambito del servizio "Amministrativo" e contestuale revoca al medesimo incarico al Dott. Giorgio Venanzi.);

VISTA la determinazione 24 febbraio 2026, n. A00095 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 21 luglio 2023, n. A00401 e successive modifiche) e successive modifiche;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione consiliare 23 dicembre 2025, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale del Lazio 2026-2028);

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2026);

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 gennaio 2026, n. U00001 Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2026-2028. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 gennaio 2026, n. U00002 Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2026-2028. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.;

VISTA la deliberazione dell'ufficio di presidenza 28 gennaio 2026 n. U00025 "Variazioni del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio 2026-2028 conseguenti alla riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale di cui alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza U00211/2025 e U00326/2025. Modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 gennaio 2026, n. U00002 – Assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.";

VISTA la deliberazione consiliare 28 luglio 2026, n. 8 (Rendiconto consolidato Giunta-Consiglio 2025);

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2016 - 2018, sottoscritto in via definitiva in data 21 maggio 2018, di seguito denominato CCNL 2016-2018;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2019 - 2021, sottoscritto in via definitiva in data 16 novembre 2022, di seguito denominato CCNL 2019-2021;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2022 - 2024, sottoscritto in via definitiva in data 23 febbraio 2026, di seguito denominato CCNL 2022-2024;

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) normativo relativo al personale del comparto del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2023-2025, sottoscritto in data 5 dicembre 2024, di seguito denominato CCDI 2023-2025;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.) – convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – e, in particolare, l’articolo 9, comma 2 bis ai sensi del quale *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”*;

VISTO il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.) – convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 – e, in particolare, l’articolo 4 che contiene misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, l’articolo 23, commi 2, 3 e 4:

“2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...);

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti

disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile;

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:

- a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;*
- b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;(...);*

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, ai sensi del quale:

“1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

- a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
- b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”*

VISTA la legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali) e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 ai sensi del quale a “seguito dell'attuazione dei processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi e all'ottimizzazione della funzionalità dell'amministrazione

regionale mediante la razionalizzazione delle strutture esistenti, a decorrere dall'anno 2014, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie Locali e dell'Area II della dirigenza, le risorse stabili del "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza" di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ridotte del 10 per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente" di cui all'articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto Regioni ed Autonomie Locali";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016) e, in particolare, l'articolo 7, comma 17 ai sensi del quale *"Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigenziale e non, a decorrere dagli accordi negoziali relativi all'anno 2015, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed autonomie locali e dell'Area II della dirigenza, le risorse stabili del "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza" di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ridotte di un ulteriore dieci per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente" di cui all'articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto Regioni ed autonomie locali.";*

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2017) e, in particolare, l'articolo 3, comma 23 ai sensi del quale *"Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigenziale e non, a decorrere dagli accordi negoziali relativi all'anno 2016, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni e autonomie locali e dell'Area II della dirigenza, le risorse stabili del "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza" di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ulteriormente ridotte del dieci per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente" di cui all'articolo 15 del CCNL del 1 aprile 1999, come integrato dall'articolo 4 del CCNL 5 ottobre 2001 comparto Regioni e autonomie locali.";*

VISTI gli accordi di contrattazione:

- per la riduzione, in applicazione del richiamato articolo 1, comma 1 della l.r. 12/2014,

del dieci per cento delle risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all’articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall’articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto regioni ed autonomie locali, sottoscritto definitivamente il 12 marzo 2015 con le organizzazioni sindacali rappresentative, rispettivamente, del personale non dirigenziale comparto Regioni ed Autonomie Locali e dell’Area II della dirigenza;

- per la riduzione, in applicazione del ricordato articolo 7, comma 17 della l.r. 17/2015, del dieci per cento delle risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all’articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall’articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto regioni ed autonomie locali, sottoscritto definitivamente il 29 agosto 2016 con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigenziale comparto Regioni ed Autonomie Locali;

CONSIDERATO che non è stato ancora stipulato un accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie locali e dell’Area II della dirigenza, in applicazione dell’articolo 3, comma 23 della legge regionale 17/2016;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che contiene disposizioni aventi riflessi diretti sulla costituzione del “Fondo risorse decentrate”, a far data dal 1° gennaio 2018, relativamente al personale trasferito e, in particolare, l’articolo 1, commi 799 e 800:

“799. (...) Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l’equilibrio di bilancio. (...).

800. Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell’articolo 1, commi 424 e 425, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato sono incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.”;

VISTO l'articolo 79 del CCNL 2019– 2021, e in particolare i commi 1, 1-bis, 2, 3, e 6:

“1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico

nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3. (...)

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge."

VISTO l'articolo 67 del CCNL 2016-2018, in particolare i commi 1 e 2, lettere a), b), c), d) ed e), nonché il comma 3, lettere c), d) e j), per come richiamati, rispettivamente, dall'articolo 79, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a), del CCNL 2019-2021:

"1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello

specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

- a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017;(...)

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: (.....)

- c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
- d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi

dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;"

VISTO l'articolo 80, del CCNL 2019 – 2021, e in particolare i commi 1, 2 e 3:

"1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b), e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004; 100 incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;*
- b) premi correlati alla performance individuale;*
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;*
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000;*
- e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL;*
- f) indennità di funzione di cui all'art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 100;*
- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018;*
- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000;*
- i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g) del CCNL 21.05.2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;*
- j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili;*
- k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2.*

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziato, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2."

VISTO il CCNL 2022-2024, ed in particolare:

- l'articolo 58:

"1. A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

2. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all'art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 16, comma 6 del presente CCNL.

3. Le risorse stanziato ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022."

- l'articolo 60, ed in particolare i commi 1, 2 e 5:

"1. Con decorrenza primo gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione dell'Ipotesi di CCNL, le quote dell'indennità di comparto indicate nell'allegata tabella C, colonna 2 e colonna 3 sono conglobate nello stipendio tabellare. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, gli importi mensili della indennità di comparto sono rideterminati come indicato nella stessa tabella C, colonna 4 e sono posti interamente a carico del Fondo risorse decentrate. L'incremento dello stipendio tabellare derivante dal parziale conglobamento della indennità di comparto di cui al primo periodo concorre al calcolo della indennità premio di fine servizio nel rispetto del sistema del pro-rata.

2. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato,

destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1.

5. La riduzione del Fondo risorse decentrate di cui al comma 2 non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline."

VISTO l'articolo 1, comma 469, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), ai sensi del quale *"Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. (...)"*;

VISTA la determinazione del 9 ottobre 2025, n. A00716 (Approvazione del "Rendiconto risorse decentrate - anno 2024" e conseguente costituzione del "Fondo definitivo risorse decentrate - anno 2025", ai sensi del CCNL comparto Funzioni locali triennio 2019-2021. Incremento delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di un incarico di EQ) la quale, nel costituire in via definitiva il "Fondo risorse decentrate - anno 2025", ha quantificato lo stesso, a quadro normativo e contrattuale vigente, in complessivi euro 2.829.687,92, come dettagliato nel prospetto di cui all'Allegato B) alla determinazione stessa;

VISTA la determinazione del 11 dicembre 2025, n. A00925 (Costituzione del "Fondo provvisorio risorse decentrate - anno 2026", ai sensi del CCNL comparto Funzioni locali triennio 2019-2021), la quale:

- nel costituire in via provvisoria il "Fondo risorse decentrate - anno 2026", ha quantificato lo stesso, a quadro normativo e contrattuale vigente, in complessivi euro 2.829.687,92, come dettagliato nel prospetto di cui all'Allegato A) alla determinazione stessa;
- ha stabilito di incrementare la parte variabile del "Fondo risorse decentrate - anno 2026" con le risorse residue del "Fondo risorse decentrate - anno 2025" non integralmente utilizzate nel corso del medesimo anno ed accertate a consuntivo, come disposto dall'art. 80, comma 1, ultimo periodo, del CCNL 2019-2021;
- ha stabilito, che per l'anno 2026, le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato del personale titolare di un incarico di EQ, pari ad euro

1.665.759,92, unitamente all'incremento di euro 10.336,83 previsto in applicazione dell'art. 79, comma 3 del CCNL 2019-2021 e non soggetto ai limiti ex d.lgs. 75/2017, ammontano complessivamente ad euro 1.676.096,75;

- ha dato atto che il totale complessivo relativo alla quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Elevata qualificazione, è rispettoso per l'anno 2025 del tetto stabilito dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017;

VISTO l'Accordo di contrattazione decentrata integrativa per la ripartizione del fondo del personale del comparto – anno 2025, sottoscritto definitivamente in data 21 dicembre 2025;

DATO ATTO che parte del “Fondo risorse decentrate – anno 2025” è stato utilizzato per la liquidazione dei seguenti istituti già regolamentati dai contratti collettivi nazionali ovvero dal contratto decentrato integrativo vigente, secondo gli importi di seguito riportati:

- € 148.169,51 per l'indennità di comparto (ex art. 33 comma 4 lettera b) e c) CCNL 22/01/04);
- € 885.708,14 per le progressioni orizzontali (ex art. 34 CCNL 22/01/04 e art.16 CCNL 2016-2018) e per i differenziali stipendiali (ex art. 21 CCDI 2023-2025) in godimento;
- € 75.050,00 per i differenziali stipendiali (ex art. 21 CCDI 2023-2025) aventi decorrenza 01/01/2025 (importo determinato con determinazione n. A01160 del 30/12/2025 e successivamente rettificato con determinazione n. A00001 del 02/01/2026);
- € 5.449,34 per i mantenimenti stipendiali (ex art. 15, c.3, CCNL 2019-2021);
- € 181.156,32 per la performance organizzativa;
- € 667.257,09 per la performance individuale;
- € 27.637,42 per la differenziazione del premio individuale (ex art. 13 CCDI 2023-2025);
- € 16.947,36 per indennità condizioni di lavoro (ex art. 14 CCDI 2023-2025);
- € 108.645,92 per indennità per specifiche responsabilità (ex art. 17 CCDI 2023-2025);
- € 487.367,97 per il welfare integrativo (ex art. 43 CCDI 2023-2025);

RITENUTO di procedere all'approvazione del “Rendiconto risorse decentrate - anno 2025”, come riportato nell'Allegato A) alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari a euro 2.603.389,07;

DATO ATTO che dal “Rendiconto risorse decentrate - anno 2025” non residuano risorse non integralmente utilizzate ex articolo 80, comma 1 ultimo periodo, del CCNL 2019-2021;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 58 del CCNL 2022-2024, a decorrere dal 1° gennaio 2024 la parte stabile non soggetta al limite ex art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 2019-2021 è incrementata di

un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario del presente CCNL, e corrispondente ad euro 18.911,36;

VISTO l'orientamento applicato ID 37357 del 18 maggio 2026, con il quale l'Aran ha chiarito, che per quanto riguarda le annualità 2024 e 2025 già chiuse e definite, l'aumento previsto dall'articolo 58, comma 1 del CCNL 2022-2024 può essere imputato nella parte variabile del fondo risorse decentrate 2026, tra le risorse non integralmente utilizzate in anni precedenti, e che i medesimi incrementi non sono assoggettati al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017;

DATO ATTO che l'ammontare delle risorse sopra richiamate ex articolo 58, comma 1 del CCNL 2022-2024, relative alle annualità 2024 e 2025, è pari a complessivi 37.822,72 euro;

DATO ATTO che la parte stabile fondo risorse decentrate 2026, ai sensi dell'articolo 60, comma 2 del CCNL 2022-2024, è ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C del suddetto CCNL computati per dodici mensilità e delle unità di personale destinatarie della indennità di comparto alla data del 1° gennaio 2026, e corrispondente ad euro 35.105,28;

DATO ATTO che l'incremento ex articolo 58, comma 2 del CCNL 2022-2024 e non sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017, corrispondente alla quota parte dello 0,22% del monte salari 2021 relativa al fondo risorse decentrate, è pari ad euro 20.133,85;

CONSIDERATO che, con il sopra citato orientamento applicato ID 37357 del 18 maggio 2026, l'Aran ha chiarito altresì, che con riferimento all'incremento ex articolo 58, comma 2 del CCNL 2022-2024, relativamente all'importo di competenza del 2025, valgono le stesse considerazioni fatte in relazione all'aumento di cui al comma 1 del medesimo articolo;

RITENUTO di dover provvedere, alla luce di quanto suesposto, alla costituzione del "Fondo definitivo risorse decentrate - anno 2026", per un importo complessivo pari a euro € 2.912.020,95;

DATO ATTO che l'incremento previsto dall'articolo 58, comma 2, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, non soggetto al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e corrispondente alla quota dello 0,22% del monte salari dell'anno 2021, destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione (EQ), ammonta ad euro 9.584,01 ed è

applicabile, in conformità al richiamato orientamento ARAN, alle annualità 2025 e 2026;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di incrementare di euro 19.168,02 lo stanziamento già stabilito con determinazione n. A00925 dell'11 dicembre 2025 delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione (EQ), rideterminandolo in complessivi euro 1.695.264,77;

CONSIDERATO che l'ammontare complessivo delle risorse soggette al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, derivante dalla somma delle risorse destinate al finanziamento del Fondo definitivo delle risorse decentrate per l'anno 2026, pari ad euro 2.571.086,72, e delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione (EQ) a carico del bilancio, pari ad euro 1.665.759,92, ammonta complessivamente ad euro 4.236.846,64 e risulta eccedente, per euro 20.436,54, il limite di spesa di euro 4.216.410,10 previsto dal medesimo articolo 23, comma 2;

RITENUTO, conseguentemente, di dover applicare al Fondo definitivo delle risorse decentrate per l'anno 2026 una decurtazione di euro 20.436,54, al fine di ricondurre l'ammontare complessivo delle risorse soggette al predetto limite entro il tetto di spesa stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

RITENUTO di dover procedere alla costituzione in via definitiva delle risorse costituenti il "Fondo risorse decentrate - anno 2026", per un ammontare complessivo, a seguito della riduzione per il rispetto dei limiti previsti dal D.lgs. n. 75 del 25/05/2017, pari a euro € 2.891.584,41 come riportato nell'allegato B) alla presente determinazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'accordo di contrattazione collettiva integrativa concernente il riparto del fondo del personale del comparto per l'anno 2026 e sottoscritto il 31 marzo 2026;

RILEVATO che, anche a seguito dell'attività istruttoria effettuata, le sottostanti somme del "Fondo definitivo risorse decentrate - anno 2026", ai sensi dell'art. 80, comma 1 del CCNL e del CCDI 2023-2025, risultano vincolate come utilizzo, e precisamente:

- euro 154.895,76 per indennità di comparto (quota a carico fondo - ex art. ex art. 33, c. 4 lett. b) e c) del Ccnl 22.01.2004), così come rideterminati;
- euro 831.360,00, per la performance individuale, così come rideterminati;
- euro 207.840,00, per la performance organizzativa, così come rideterminati;

- euro 30.000, per la differenziazione del premio individuale (ex art. 13 CCDI 2023-2025);
- euro 643.595,20 per progressioni economiche orizzontali già attribuite al personale dipendente;
- euro € 164.150,00 per l'attribuzione dei differenziali stipendiali attribuiti al personale dipendente con decorrenza 01/01/2024 (ex art. 21 CCDI 2023-2025);
- euro € 75.050,00 per l'attribuzione dei differenziali stipendiali da attribuire al personale dipendente con decorrenza 01/01/2025 (ex art. 21 CCDI 2023-2025);
- euro € 120.350,00 per l'attribuzione dei differenziali stipendiali da attribuire al personale dipendente con decorrenza 01/01/2026 (ex art. 21 CCDI 2023-2025);
- euro 11.891,92 per il pagamento dei differenziali stipendiali a seguito di progressione tra le aree (ex art. 15, comma 3 del CCNL 2019-2021);
- euro 120.000,00 per specifiche responsabilità (ex art. 17 CCDI 2023-2025)
- euro 30.000 per la corresponsione delle indennità di cui agli artt. 14, 15, 16 e 23 del CCDI 2023-2025;

RILEVATO che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa euro 502.451,53;

CONSIDERATO che la presente determinazione, integrata dalla relazione illustrativa e tecnico finanziaria, verrà trasmessa al Collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio per procedere al controllo ex articolo 40 bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche;

CONSIDERATO che il presente atto verrà trasmesso altresì alle organizzazioni sindacali al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

CONSIDERATO che le somme relative al "Fondo definitivo risorse decentrate - anno 2026" sono imputate in un unico capitolo di spesa del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio per l'esercizio 2026 e, più precisamente, sul capitolo S11503;

CONSIDERATO che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di un incarico di EQ sono imputate in un unico capitolo di spesa del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio per l'esercizio 2026 e, più precisamente, sul capitolo S11401;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 21;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

1. di approvare il “Rendiconto risorse decentrate - anno 2025”, riportato nell’Allegato A) alla presente determinazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari a euro 2.603.389,07;
2. di dare atto che dal “Rendiconto risorse decentrate - anno 2025” non residuano risorse non integralmente utilizzate ex articolo 80, comma 1 ultimo periodo, del CCNL 2019-2021;
3. di procedere alla costituzione del “Fondo definitivo risorse decentrate - anno 2026”, come riportato nell’Allegato B) alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo, a seguito della decurtazione di euro 20.436,54 per il rispetto del limite massimo di spesa ex d.lgs. 75/2017, pari a euro 2.891.584,41;
4. di stabilire che per l’anno 2026 le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato del personale titolare di un incarico di EQ, pari ad euro 1.665.759,92, unitamente agli incrementi di euro 10.336,83 e di euro 19.168,02 previsti in applicazione rispettivamente dell’art. 79, comma 3 del CCNL 2019-2021 e dell’art. 58, comma 2 del CCNL 2022-2024, non soggetti ai limiti ex d.lgs. 75/2017, ammontano complessivamente ad euro 1.695.264,77;
5. di dare atto che la somma, per la parte soggetta al limite, delle risorse di cui ai punti 3 e 4, pari ad euro 4.216.410,10, è rispettosa del limite ex art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75 del 25/05/2017, pari a euro 4.216.410,10;
6. di stabilire che la somma di euro 2.891.584,41 di cui al punto 3 sarà prenotata dalla Giunta regionale sul capitolo S11503 del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio per l’esercizio 2026;
7. di dare atto che le risorse residue del “Fondo risorse decentrate - anno 2026”, non integralmente utilizzate nel corso del medesimo anno, verranno destinate all’integrazione delle risorse di parte variabile del “Fondo risorse decentrate - anno 2027”, come disposto dall’art. 80, comma 1 del CCNL 2019-2021;

8. di dare atto che la costituzione del “Fondo risorse decentrate - anno 2026” potrà essere suscettibile di rideterminazione e/o aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
9. di stabilire che la somma di euro 1.695.264,77 di cui al punto 4 sarà prenotata dalla Giunta regionale sul capitolo S11401 del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio per l'esercizio 2026;
10. di demandare, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2 del CCNL 2019-2021, alla contrattazione decentrata integrativa la ripartizione dell'importo di euro 502.451,53;
11. di trasmettere la presente determinazione alle competenti strutture della Giunta regionale ai fini della corretta imputazione contabile delle somme di cui ai punti 6 e 9;
12. di trasmettere la presente determinazione, integrata dalla relazione illustrativa e tecnico finanziaria, al Collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio per procedere al controllo ex articolo 40 bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche;
13. di trasmettere, per la dovuta informazione, il presente provvedimento alle organizzazioni sindacali;
14. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezione di secondo livello “Dati ulteriori (Aggiornamento del ruolo dei dirigenti - Fondi - Piano triennale dei fabbisogni di personale)” del sito web istituzionale del Consiglio regionale.

La Direttrice
Dott.ssa Barbara Dominici